



CH-3003 Berna

SECO; wbm

POST CH AG

Direttiva

A.c.att.: - Uffici cantonali del lavoro
- Casse di disoccupazione pubbliche e private

Luogo e data: Berna, 14 dicembre 2021

N.: 20

Abrogazione della direttiva 2020/11 del 30 luglio 2020 concernente la pratica professionale durante il periodo di attesa e gli assegni per il periodo di introduzione per disoccupati con scarsa esperienza professionale

Gentili Signore, egregi Signori,

gli assicurati possono beneficiare del periodo di pratica professionale di cui all'art. 64a cpv. 1 lett. b LADI durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni (art. 6 cpv. 1ter OADI) e possono essere concessi assegni per il periodo di introduzione alle persone con scarsa esperienza professionale (art. 90 cpv. 1 lett. e OADI), se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 %. La SECO informa gli organi d'esecuzione cantonali mediante una direttiva se i due provvedimenti possono essere concessi purché siano soddisfatte le altre condizioni.

Nell'introdurre le suddette disposizioni nel 2011 e nel fissare il valore limite era stato preso in considerazione un tasso medio di disoccupazione del 3,3 % basato sulla popolazione attiva secondo il censimento del 2000. Oggi il tasso di disoccupazione è invece calcolato partendo da un valore aggregato delle persone attive, pertanto risulta inferiore dello 0,4 % circa rispetto a quello del censimento del 2000. Per non confrontare due indicatori differenti, oggi deve essere presunta una disoccupazione elevata già a partire da un tasso di disoccupazione medio del 2,9 % (3,3 % - 0,4 %).

Attualmente il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi è pari al 2,7 %.

Il tasso ufficiale di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi (da giugno a novembre 2021) è attualmente pari al 2,7 %. Il limite del 2,9% non è più superato.

La direttiva 2020/11 del 30 luglio 2020 citata in oggetto è quindi abrogata dal 1° gennaio 2022.

Dal 1° gennaio 2022 gli assicurati non potranno più partecipare a periodi di pratica professionale durante il periodo di attesa speciale e non potranno più ricevere assegni per il periodo di introduzione, se

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Oliver Schärli
Holzikofenweg 36
3003 Berna
Tel. +41 58 462 28 77, Fax +41 58 463 18 94
oliver.schaerli@seco.admin.ch
<https://www.seco.admin.ch>




dispongono di scarsa esperienza professionale. I periodi di pratica professionale e gli assegni di introduzione che sono stati assegnati prima di tale data possono essere intrapresi o portati a termine fino alla data prevista nella decisione.

Durata di validità

La presente direttiva rimane in vigore fino a quando la SECO non avrà emanato una nuova direttiva che sostituisce o abroga la presente.

Cordiali saluti

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli
Capo Mercato del lavoro / Assicurazione
contro la disoccupazione



Damien Yerly
Capo Mercato del lavoro e integrazione

La presente direttiva

- è disponibile in lingua francese e tedesca.
- è pubblicata nel TCNet.